

**Parere dell'organo di revisione sulla bozza di delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui**

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE  
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

**OGGETTO: Art. 3 comma 4 e punto 9.1 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 – riaccertamento ordinario dei residui**

Il sottoscritto Corano Paolo nominato revisore dei conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 11 febbraio 2021:

PRESA VISIONE della proposta di delibera da approvare dalla Giunta Comunale in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del d.lgs 118/2011 il quale stabilisce "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciata nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, al fine del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione della Giunta comunale;

PRESO ATTO che ai fini del riaccertamento vengono mantenuti, così come rilevato nell'allegato alla bozza della delibera, residui attivi da anni precedenti per €. 627.914,72 e residui passivi per €. 176.096,61 e che sono stati eliminati residui in entrata per un totale di €. 136.347,42 e per la parte spesa di €. 49.223,63;

PRESO ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene che le variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e pertanto esprime

**parere favorevole**

alla proposta di deliberazione della Giunta di riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011;
- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Il, 22 marzo 2024

  
Il Revisore